



COMUNE DI CANDELA

PROVINCIA DI FOGGIA

Originale

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 DEL 05/03/2024

OGGETTO	DETERMINAZIONE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) PER L'ANNO 2024.
----------------	---

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno **cinque** del mese di **marzo** alle ore **19:10** in Candela e nel Palazzo comunale.

Con appositi avvisi, notificati per iscritto in tempo utile a mezzo del Messo, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **Ordinaria** e in seduta di **Prima** convocazione.

Risultano:

Cognome e Nome	Presente
1. GATTA NICOLA - Presidente	Sì
2. DE VITTO GIUSEPPE - Vice Sindaco	Sì
3. CAPOCASALE PASQUALE ANTONIO - Consigliere	Sì
4. CICERONE MARIA GABRIELLA - Consigliere	No
5. LETIZIA MICHELE - Consigliere	Sì
6. DI SAPIO PASQUALE - Consigliere	No
7. FAVATA' LEONARDO - Consigliere	Sì
8. MELCHIONNA DONATA - Consigliere	Sì
9. SANTARELLA SAVINO ANTONIO - Consigliere	Sì
10. MARRESE DANIELE PIO - Consigliere	Sì
11. SOLDO ALESSANDRO ROCCO - Consigliere	Sì

Assegnati n. 11	In Carica n. 11	Presenti n. 9	Assenti n. 2
-----------------	-----------------	---------------	--------------

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giulia LACASELLA il quale provvede alla stesura del presente verbale.

Il Presidente sig. GATTA NICOLA, in qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Il Sindaco cede la parola all'Assessore Capocasale;

L'Assessore Capocasale presenta il punto all'O.D.G., riassumendo quanto riportato nella proposta di Consiglio;

Non essendoci altri interventi, il Sindaco pone ai voti il punto all'O.D.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Sindaco;

UDITA la relazione dell'Assessore Capocasale;

VISTO l'art.1 comma 169, della legge n.296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.";

PRESO ATTO pertanto, che a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la legge n.147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla legge n.160/2019;

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art.1, legge n.160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU;

VISTE tutte le disposizioni del D.Lgs. n.504/1992, dell'art.1, commi 161-169, della legge n.296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dalla legge n.160/2019;

DATO ATTO che l'art.1, comma 744 della legge n.160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

RILEVATO che ai sensi dell'art.1 comma 740, della legge n.160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art.1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

RILEVATO altresì nel dettaglio che sono assimilate alle abitazioni principali: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze

armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

RICHIAMATO in particolare, il comma 741 dell'art.1 della legge n.160/2019 contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo;

DATO ATTO che il Comune di Candela ricade nelle aree "montane" o "di collina" delimitate ai sensi dell'art.15 della legge 27 dicembre 1977, n.984 ed individuate nella circolare del Ministero delle Finanze n.9 del 14 giugno 1993 e che pertanto i terreni agricoli ivi ricadenti restano esclusi dalla imposizione dell'IMU come stabilito dall'art.1, comma 758, della legge n.160/2019;

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art.1, della legge n.160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431, già previsto dal comma 53, dell'art.1, della legge 28 dicembre 2015, n.208;

CONSIDERATO altresì, che il comma 747, dell'art.1, della legge n.160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC: a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione; c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

RICHIAMATO altresì l'art. 52 del D. Lgs. n.446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art.1 comma 777, della legge n.160/2019;

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della legge n.160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art.1, legge n.160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità

per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n.133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento mediante deliberazione del Consiglio comunale.

RITENUTO, per quanto sopra riportato, di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione delle aliquote IMU 2024 come segue:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2024
--

FATTISPECIE	ALIQUOTE DETRAZIONI
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto d'imposizione (solo categorie A1 A8 e A9)	0,40
Fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui l'articolo 2 comma 3 della legge 431/1998 con contratto regolarmente registrato (con riduzione del 25%)*	0,80
Fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone libero con contratto regolarmente registrato	0,76
Terreni agricoli (esenti - comune dichiarato montano)	0,00
Fabbricati accatastati nelle categorie C1 e C3	0,76
Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado adibite ad abitazione principale con contratto regolarmente registrato (con riduzione del 50%)**	1,06
Fabbricati strumentali accatastati nella categoria D1	1,06
Aliquota ordinaria	0,90

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	RIDUZIONI
** Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge 28/12/2015 n.208. (Fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).	Riduzione del 50% dell'importo dovuto applicando l'aliquota stabilita dal Comune.
* Immobili locati a canone concordato	Riduzione del 25% dell'importo dovuto applicando l'aliquota stabilita dal Comune.

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.1, comma 749, della legge n.160/2019) dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;

RICHIAMATO l'art.1 comma 756 della legge n.160/2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n.446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

ATTESO che ai sensi del comma 767 dell'art.1, legge n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario a norma dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. 18.8.2000 n.267;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n.9 del 31/07/2020 di approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), ai sensi dell'art.1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019 n.160.

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n.6 – contrari n.3(minoranza) su n.9 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano.

D E L I B E R A

per tutto quanto in premessa indicato e che si intende integralmente richiamato;

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento e di proporre al Consiglio Comunale di approvare le aliquote IMU 2024 come segue:

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU - ANNO 2024	
FATTISPECIE	ALIQUOTE DETRAZIONI
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze qualora oggetto d'imposizione (solo categorie A1 A8 e A9)	0,40
Fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi di cui l'articolo 2 comma 3 della legge 431/1998 con contratto regolarmente registrato (con riduzione del 25%)*	0,80
Fabbricati concessi in locazione a titolo di abitazione principale a canone libero con contratto regolarmente registrato	0,76
Terreni agricoli (esenti - comune dichiarato montano)	0,00
Fabbricati accatastati nelle categorie C1 e C3	0,76
Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di primo grado adibite ad abitazione principale con contratto regolarmente registrato (con riduzione del 50%)**	1,06
Fabbricati strumentali accatastati nella categoria D1	1,06
Aliquota ordinaria	0,90

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	RIDUZIONI
** Immobili concessi in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla legge 28/12/2015 n.208. (Fatta eccezione per quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).	Riduzione del 50% dell'importo dovuto applicando l'aliquota stabilita dal Comune.
* Immobili locati a canone concordato	Riduzione del 25% dell'importo dovuto applicando l'aliquota stabilita dal Comune.

- detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (art.1 comma 749, della legge n.160/2019): dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

DI PROVVEDERE ad inviare per via telematica, mediante inserimento della deliberazione delle aliquote IMU 2023 nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art.1, comma 767, della legge n.160/2019;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296/2006 dal 01 gennaio 2024;

DI DARE ATTO che per quanto non stabilito dal presente provvedimento, si applicano le disposizioni fissate dal legislatore nazionale;

Successivamente, il Consiglio Comunale, nella composizione di cui innanzi, ravvisata l'urgenza di consentire gli adempimenti connessi e collegati alla presente deliberazione;

Con votazione palese che dà il seguente risultato:

Voti favorevoli n.6 – contrari n.3 (minoranza) su n. 9 Consiglieri presenti e votanti, resi per alzata di mano.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n.267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
GATTA NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giulia LACASELLA

Prot. N. _____

N. 226

Reg. Pubblicazioni

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

CHE copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, ai sensi dell' art. 134, comma 1, del D. Lgs. N267/2000, per quindici giorni consecutivi dal **07/03/2024** al **22/03/2024**

Candela, li 07/03/2024

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
Istrtt. Amm.vo Lucrezio Maria Antonietta

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' stata trasmessa, con lettera Prot.n, _____ del _____ al Difensore Civico a richiesta dei signori consiglieri, per il controllo nei limiti delle illegittimità denunciate (art. 127, comma 1 e 2, D, Lgs. n. 267/2000

è divenuta esecutiva il giorno 05/03/2024 perché:

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li 05/03/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giulia LACASELLA